



COMUNE DI PERUGIA

**SEGRETERIA GENERALE
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO**

Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 26.05.2008
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 14.01.2013*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO È CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

COMUNE DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 - Lavori in economia
- Art. 7 - Forniture in economia
- Art. 8 - Servizi in economia
- Art. 9 - Interventi misti
- Art.10 - Contratti aperti

TITOLO III – PROCEDIMENTO

- Art.11 - Responsabile del procedimento
- Art.12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art.13 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art.14 - Atti della procedura
- Art.15 - Scelta del contraente
- Art.16 - Stipulazione del contratto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art.17 - Interventi d'urgenza
- Art.18 - Lavori di somma urgenza
- Art.19 - Garanzie per l'affidamento dei lavori
- Art.20 - Revisione prezzi
- Art.21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art.22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art.23 - Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art.24 - Spese per forniture e servizi
- Art.25 – Garanzie

TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI

- Art.26 - Disposizioni speciali per la cooperazione sociale
- Art.27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.28 - Abrogazione e rinvio

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi e di tutto quanto ed essi relativo o connesso, si applicano le definizioni riportate nell'art.3 del Codice.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, dal presente regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Si definiscono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti da personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Si eseguono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati in base a criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove ciò non avvenga, l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata utilizzando parametri di qualità e di prezzo comparabili con quelli oggetto del suddetto convenzionamento o, in alternativa, sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento può avvenire anche avvalendosi di sistemi informatici di scelta del contraente.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia è ammesso:

- a) per lavori d'importo fino a euro 200.000,00
- b) per servizi e per forniture di beni d'importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale, fatta eccezione e nei limiti di quanto disposto all'art 18 comma 2 del presente Regolamento.

3. Nessuna esecuzione di fornitura di lavori, beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento, ivi compresi quelli di cui all'art.13 comma 9.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) le suddivisioni di interventi già individuati nel Programma annuale degli investimenti per ciascun settore dell'Amministrazione, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- b) gli affidamenti separati di un intervento misto di cui all'articolo 9, assegnati disgiuntamente a contraenti qualificati in nei rispettivi settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

5. I limiti di importo di cui al comma 1 per servizi, lavori e per forniture di beni sono automaticamente adeguati agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il suddetto importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli ecc.. appositamente acquisiti per l'esecuzione dei lavori.

2. I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
 - a.1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - a.2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - a.3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - a.4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, commi 2 e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini, nonché reti di telecomunicazioni;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Per gli interventi relativi ai beni culturali, così come definiti dall'art. 198 del Codice, è ammessa l'esecuzione in economia fino all'importo di € 300.000,00, nei casi previsti dal presente articolo oppure nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; detti interventi possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta sia in cottimo fiduciario.

4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti o norme regolamentari, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;
- c) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- d) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

- f) prodotti per autotrazione, compresi i combustibili, e funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio;
- g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e compresi i relativi accessori;
- h) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per il primo soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- i) beni e prodotti alimentari per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- j) attrezzature ed arredi per cucine e mense scolastiche;
- k) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e per la regolazione della mobilità urbana;
- p) attrezzature e strumentazioni tecniche necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza della Polizia Municipale;
- q) dotazioni per l'armamento e il munizionamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
- r) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- s) sabbia, ghiaia, pietrisco, sale e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- t) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- u) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- v) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- w) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- x) fornitura di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta;
- y) spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagini;
- z) spese economiche previste dall'art.30 del vigente regolamento del servizio Provveditorato Economato;
- aa) spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ed altro);
- bb) spese di rappresentanza.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi d'illuminazione, macchine per ufficio;
- b) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- c) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, elencate negli allegati II.A e II.B al Codice, individuate come segue:

- a) servizi di manutenzione, riparazione, tarature di attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui

- all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304; facchinaggio ed immagazzinamento di beni dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752 e servizi di comunicazione in genere;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione di interventi in concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
 - o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;
 - p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti Gestori;
 - q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto;
 - r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio;
 - s) servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
 - t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - v) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II. B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative;
 - z) servizi relativi alla tutela e sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, nonché della salute nei luoghi di lavoro;
 - aa) servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs. n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore) di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC96; compresa la gestione di impianti e attrezzature,

l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

- bb) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica;
- cc) servizi di onoranze funebri poste a carico dell'Amministrazione;
- dd) servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;
- ee) servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale;
- ff) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente;
- gg) servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali;
- hh) servizi per interventi di disinfezione, disinfestazione, e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;
- ii) servizio per l'esercizio di impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio ed antifurto;
- jj) servizi di cerimoniale e rappresentanza.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) servizi tecnici di cui al successivo articolo 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- b) «Altri servizi», di cui al numero 27, dell'allegato II.B, del Codice e cioè:
 - b.1) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - b.2) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti.

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Contratti aperti

1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso tramite contratti aperti per lavori, per forniture e per servizi, purché sia l'oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle previsioni di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore più basso tra:

- a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
- b) il limite finanziario massimo previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

TITOLO III PROCEDIMENTO

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del procedimento, individuato nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dello schema generale di organizzazione approvato con atto di G.C. n.249 del 10.5.2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previste nel Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006 - e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo regolamento di attuazione.

Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 13 - Acquisizioni per cottimo fiduciario

1. Quando le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono effettuate per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiede contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui al successivo art.14.

2. I soggetti da invitare sono individuati tramite:

- a) indagine di mercato che può essere effettuata:
 - tramite avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e al sito informatico del Comune di Perugia per la durata di 10 giorni, ove si rende nota la volontà dell'Amministrazione di acquisire la prestazione;
 - mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico;
- b) elenchi di operatori economici distinti per servizi, forniture e lavori.

3. L'Amministrazione Comunale manifesta la volontà di istituire gli elenchi di cui al comma precedente mediante la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio dell'ente e al sito informatico del Comune di Perugia. Tale avviso dovrà prevedere una scadenza entro la quale le ditte interessate dovranno far pervenire all'Ente le domande di iscrizione negli Elenchi di cui trattasi, secondo l'attività svolta, nonché dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione negli Elenchi in qualsiasi momento e l'inserimento negli Elenchi avverrà in sede di aggiornamento semestrale. L'iscrizione in tali Elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

5. Gli Elenchi (servizi, forniture e lavori) saranno suddivisi in base ai seguenti criteri:

- Elenco Prestatori di servizi ed Elenco Fornitori di beni: rispettivamente per tipologie e categorie merceologiche;
- Elenco di Imprese per lavori: per categorie di cui al D.P.R. n° 34/2000

6. L'avviso deve richiedere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt.38, 39 e 40 del Codice per l'ammissione alla procedura. Per l'acquisizione di servizi e forniture, il Responsabile del procedimento provvede all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle singole procedure in ragione della natura e

dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.

7. I soggetti cui inviare la richiesta di presentazione dell'offerta devono essere individuati:

- a) tramite sorteggio fra tutti coloro che hanno risposto all'avviso di cui al 2° comma, qualora il Responsabile del procedimento non ritenga di invitare tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità;
- b) nell'ambito dell'Elenco di pertinenza o del catalogo elettronico.

8. Ai fini dell'affidamento, il Responsabile del procedimento valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza, errore grave o malafede nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Perugia che abbiano dato luogo a risoluzione del contratto per tale causa.

9. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) per lavori, servizi o forniture, quando l'importo della spesa sia inferiore ad euro 40.000,00;
- b) per servizi e forniture, fino all'importo della soglia comunitaria, nell'ipotesi di cui all'art. 125 - comma 10 - lettera d) del Codice, con provvedimento motivato in ordine all'imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l'urgenza di provvedere e limitatamente ad interventi volti a scongiurare la situazione di pericolo;
- c) per lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato fino all'importo della soglia comunitaria;
- d) per servizi e forniture, nell'ipotesi di cui all'art. 125 - comma 10 lettere a), b), c) del Codice con provvedimento motivato in ordine alle ragioni che determinano la necessità di ricorrere all'affidamento diretto fino all'importo massimo di euro 100.000,00.

Art. 14 - Atti della procedura

1. Per l'affidamento in economia d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro, la lettera di invito, allegata allo schema di atto di cottimo che viene approvato unitamente alla determina a contrarre, di norma, contiene:

- a) l'oggetto della prestazione e cioè la descrizione dei beni da fornire, del servizio da prestare e dell'elenco dei lavori e delle somministrazioni da effettuare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi, le modalità e i termini di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta, il termine di presentazione che non può essere inferiore a 10 giorni, nonché il periodo di validità dell'offerta medesima;
- f) i criteri di affidamento e gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del Codice;
- h) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione e la misura delle eventuali penalità per i ritardi;
- i) il termine di scadenza in caso di contratti aperti;
- l) la dichiarazione per l'offerente di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'onere, di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta all'operatore stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predisponde un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile del Procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) per l'aggiudicazione dei lavori in economia è, di norma, seguito il criterio del prezzo più basso;
- b) per le forniture e servizi in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.

In tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio o la fornitura.

2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a compilare un sintetico verbale.

3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione composta da 3 membri e precisamente:

- a) il Dirigente del servizio competente o da altro Dirigente appartenente al medesimo Settore;
- b) un esperto nella materia oggetto dell'affidamento, titolare di qualifica dirigenziale o di Posizione Organizzativa;
- c) un esperto in materia amministrativa, titolare di qualifica dirigenziale o di Posizione Organizzativa.

La Commissione compila il verbale delle operazioni effettuate ove si dà atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento stesso.

4. La determinazione di affidamento, da adottarsi da parte del Dirigente del servizio competente, corredata dalla motivazione relativa alla scelta del soggetto affidatario, riporta l'autorizzazione all'acquisizione della prestazione.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato:

- a) per gli importi fino a euro 5.000 tramite compilazione di ordinativo riportante il nominativo dell'affidatario, l'oggetto della prestazione e la specificazione della copertura finanziaria;
- b) per gli importi fino a euro 20.000 a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio o a mezzo di scrittura privata non autenticata;
- c) per importi fino a euro 100.000 per i lavori ed euro 50.000 per forniture e servizi, con scrittura privata non autenticata;
- d) per importi superiori a euro 100.000 per i lavori ed euro 50.000 per forniture e servizi, con scrittura privata autenticata.

2. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture o servizi;
- b) i prezzi unitari per i lavori o per le somministrazioni, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 17 - Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico a tal fine incaricato; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dei lavori.

Art. 18 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 17, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato entro l'importo di € 200.000,00 per ciascun intervento o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Il tecnico deve dare immediata comunicazione al Dirigente responsabile del servizio in merito all'evento verificatosi nonché alle misure adottate di cui ai commi 1 e 2.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici: in assenza di riserve, o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato dal tecnico di cui al comma 1, redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e provvede, ove ne abbia la competenza, a determinarsi in ordine alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. Diversamente, provvede a trasmettere la perizia, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente dell'U.O. competente all'esecuzione dei lavori.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione dei lavori di somma urgenza è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 19 - Garanzie per l'affidamento dei lavori

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo non superiore a euro 100.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 100.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva nonché dalla costituzione della fideiussione a garanzia della rata di saldo per tutti gli affidamenti di lavori.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 100.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 20 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, c.c. Al contratto si applica il prezzo chiuso.

Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal Dirigente e contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura.

Art. 22 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono liquidati dal Dirigente e contabilizzati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Per i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 in amministrazione diretta o inferiori a € 40.000,00 per cottimo fiduciario, è facoltà del Responsabile del Procedimento prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi: in tal caso il Direttore dei Lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Si può prescindere altresì dalla

redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Art. 23 – Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

1. Qualora nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal Responsabile del procedimento e sono eseguibili nei limiti di importo, oggetto e con le modalità stabilite con il presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del dirigente dell'Unità Operativa, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

TITOLO V DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 24 – Spese per forniture e servizi

1. L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di forniture e servizi avvengono nel rispetto di quanto previsto dai corrispondenti articoli del regolamento di contabilità del Comune di Perugia.

2. In ogni caso, i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 25 – Garanzie

Salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento:

- 1) i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00;
- 2) i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo fino ad euro 20.000,00.

TITOLO VI DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 26 - Disposizioni speciali per la cooperazione sociale

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli sociosanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 tra le cooperative sociali ed i loro consorzi che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Possono partecipare alle procedure di affidamento, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'art.2 della Legge Regionale 17.2.2005, n.9. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.

3. Le procedure di affidamento di servizi di cui al presente articolo tengono conto dei criteri qualitativi previsti dall'art.4, comma 2 della citata L.R. 9/2005, nonché di eventuali ulteriori criteri stabiliti con atto della Giunta regionale.

Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e le prestazioni di collaudo di cui all'art. 141 del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla direzione lavori;
- e) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, nonché i servizi di urbanistica e paesaggistica di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, non compresi nelle lettere precedenti.

2. I servizi tecnici d'importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati dal responsabile del procedimento direttamente ad un soggetto idoneo, ai sensi dell'articolo 125, comma 11- ultimo periodo- del Codice, nel rispetto del principio di rotazione.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a euro 100.000,00 sono affidati tramite procedura negoziata effettuata con almeno cinque soggetti idonei, individuati sulla base di appositi elenchi suddivisi per classi, categorie e fasce d'importo o, in carenza di essi, sulla base di indagine di mercato previo avviso pubblico.

4. I servizi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice e dalle norme del presente regolamento.

5. I servizi di cui al comma 1:

- a) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice.
- b) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

6. I servizi di cui al presente articolo sono affidati, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 90, comma 6 del Codice, in base al criterio del prezzo più basso qualora comportino l'esecuzione di prestazioni aventi carattere di semplicità e ripetitività, oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.

7. Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Abrogazione e rinvio

1. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 del Regolamento dei Contratti¹; gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del Regolamento del Servizio Provveditorato ed Economato nonché le norme regolamentari non specificatamente individuate, anche

¹ Gli articoli richiamati si riferiscono al Regolamento dei Contratti non più vigente in quanto abrogato con D.C.C. n. 56 del 4.06.2012 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento in materia.

ricomprese nei suddetti regolamenti, incompatibili con gli indirizzi e con quanto disciplinato nel presente Regolamento.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme del D.Lgs. 163/2006 vigenti in materia, fatte salve comunque le norme in materia di contratti di lavoro autonomo e le discipline speciali e di settore.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.